

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO (provincia di Caserta)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dal 01 gennaio 2009 al 31 dicembre 2013, alla scadenza del predetto periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.

La concessione può essere rinnovata o prorogata con le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

La concessione si intenderà risolta di diritto qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione della concessione stessa.

Scaduto il termine, originario o rinnovato, della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni inerenti ai servizi gestiti.

Articolo 3 Corrispettivo per la gestione e minimo garantito

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ciascun anno della concessione.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura del.....% **(come da risultato di gara)**.

Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo , di imposta Comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Il minimo annuo garantito da corrispondere al Comune è stabilito nella misura di €_40.000,00 (quarantamila).

Articolo 4 Revisione della disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni

Il Concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale, in ossequio alle normative ed ai regolamenti vigenti.

Qualora durante il corso della concessione si verificassero variazioni alle tariffe, deliberate dal Consiglio o stabilite dalla legge, oppure modifiche normative tali comunque da incidere in maniera superiore o inferiore al 10% sulle riscossioni, l'aggio ed il minimo garantito convenuto saranno rivisti in comune accordo fra le parti, senza che ciò comporti la rescissione del contratto.

Articolo 5 Riservatezza dei dati Ex DLgs. 196/2003

E' fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal DLgs. 196/2003. A tal fine il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati.

Articolo 6 Cauzione definitiva

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché, degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione, costituita a norma della legge 10 giugno 1982 n. 348, il cui ammontare è pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della gara.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

La cauzione verrà svincolata nei modi di legge entro 90 giorni dalla scadenza della concessione. Lo svincolo comunque avverrà solo dopo avere verificato la regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti di cui al successivo articolo 16, nonché, all'accertamento della inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione, tali verifiche saranno svolte dall'Amministrazione Comunale in tempo utile per permettere lo svincolo della cauzione entro il termine suddetto.

Articolo 7 Tutela della sicurezza

Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Nel caso tale manutenzione sia appaltata ad altri soggetti, il concessionario è tenuto a verificare il rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Articolo 8 Domicilio del concessionario

Il concessionario elegge e mantiene in Santa Maria a Vico, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione.

E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale della ditta.

Le comunicazioni di cui al primo comma possono essere effettuate al rappresentante del concessionario di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Articolo 9 Sportello al pubblico

Il concessionario provvede obbligatoriamente ad allestire in Santa Maria a Vico, a proprie cure e spese, entro due mesi dall'inizio della concessione, un ufficio con le seguenti caratteristiche.

L'ufficio predisposto deve essere decorosamente arredato, munito di apparecchio telefonico fisso e fax, aperto al pubblico tenendo conto dell'orario di apertura degli uffici comunali. Tale ufficio, che dovrà essere collocato in posizione visibile e di comodo accesso al pubblico, in regola con le norme che disciplinano la sicurezza dei lavoratori e privo di barriere architettoniche, dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura: "Comune di Santa Maria a Vico – servizio Affissioni e Pubblicità – Concessionario: _____".

Il concessionario predispone quanto necessario affinché gli utenti dei servizi oggetto della Concessione possano reperire tutte le informazioni necessarie.

Il concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni, le tariffe relative ai diritti di affissione, le tariffe dell'imposta di pubblicità.

Articolo 10 Rappresentante del concessionario

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale:

- non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;
- non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età.

Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

A detto rappresentante possono essere affidate le funzioni di cui agli articoli 11 e 54 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 11 Obblighi del concessionario relativamente al Personale

Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale dipendente in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità del contratto collettivo di lavoro applicato. Il concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di

legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Dell'operato del personale, il concessionario è direttamente responsabile.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Articolo 12 Pagamenti

Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale dell'imposta sulla pubblicità in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale avviso (che dovrà essere spedito almeno 20 giorni prima della scadenza di pagamento) debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento (con l'indicazione delle possibilità di riduzione delle sanzioni offerte del c.d. ravvedimento operoso). Inoltre, va indicata l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

Nell'avviso andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

Le spese di spedizione degli avvisi di pagamento sono a carico del concessionario.

Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo deve essere dedicato un apposito numero di conto.

TITOLO II: DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 13 Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare le norme vigenti nelle materie oggetto della concessione, nonché le tariffe applicate dal Comune.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che il concessionario possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

Articolo 14 Manutenzione sostituzione e integrazione degli impianti di pubbliche affissioni

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto.

Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni ed alla sostituzione di quelli in pessimo stato, in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino. In caso di segnalazione scritta da parte dell'Amministrazione

Comunale, la sostituzione o il ripristino dovrà avvenire entro 30 giorni.

Il concessionario provvede a proprie spese, previo parere degli uffici comunali competenti, all'installazione di ulteriori impianti nella misura necessaria a garantire una completa affissione su spazi appositamente predisposti e comunque in misura non inferiore a quelli previsti nel progetto di organizzazione e di gestione del servizio, presentato dal Concessionario, e dal Piano Generale degli impianti di Affissione . Il numero degli impianti non può essere inferiori a quello scaturente dall'applicazione dei criteri previsti dal D. Lgs n. 507/93.

Articolo 15 Responsabilità per danni causati dagli impianti

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

Articolo 16 Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai verbali di consegna fatti all'inizio della concessione nonché degli ulteriori impianti installati a seguito dell'integrazione degli stessi così come descritto al precedente art .14.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 17 punto m).

Articolo 17 Obblighi particolari del concessionario

Il concessionario, con il presente contratto, si obbliga in particolare a:

- a) redazione del Piano Generale degli impianti di Affissione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale prima dell'inizio di ogni attività;
- b) effettuare entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione, un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- c) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- d) applicare il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
- e) applicare le tariffe approvate dalla Amministrazione Comunale;
- f) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- g) effettuare la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 14 del presente capitolato;
- h) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507;
- i) gestire il servizio di accertamento e di riscossione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni , secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- j) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- k) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il

modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente a quanto indicato all'art. 12 del presente Capitolato; tale modulo dovrà essere spedito almeno 20 giorni prima della scadenza del pagamento;

- l) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- m) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati record;
- n) attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze, in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

Articolo 18 Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento Comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Per quanto riguarda il rilascio di autorizzazioni all'installazione degli spazi per affissioni dirette, valgono le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento Comunale approvato.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

E' cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

E' cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Articolo 19 Affissioni d'urgenza

La maggiorazione, di cui all'articolo 22, nono comma del Decreto Legislativo n.507/93, per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, considerata la natura della prestazione è attribuita a favore del concessionario.

I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

Articolo 20 Vigilanza e controlli

Il concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno

richiesti;

b) timbrare tutti i manifesti con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;

c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

Ad ogni richiesta di chiarimenti , esibizione di atti e documenti e quant'altro occorra allo svolgimento dell'attività di vigilanza , rimasta inevasa, dopo il secondo sollecito, sarà applicata al concessionario del servizio una penalità di € 250,00.

Articolo 21 Affissioni scadute

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; inoltre deve coprire completamente i manifesti scaduti, entro cinque giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con appositi fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Articolo 22 Affissioni abusive

Il concessionario deve provvedere, senza indugio dal riscontro dell'abusivismo, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93 e dal Regolamento Comunale approvato.

Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Articolo 23 Rimozione impianti pubblicitari abusivi

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93 e dal Regolamento Comunale approvato, recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Articolo 24 Servizi gratuiti

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti del Comune e delle altre Autorità ed Amministrazioni Pubbliche, la cui affissione sia esente dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507.

Articolo 25 Penalità relative al servizio di pubbliche affissioni

Qualora il concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non

copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta, in violazione quanto disposto al precedente articolo 21, incorre nella penale di euro 20,00 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal quinto giorno successivo a quello della scadenza.

Il concessionario è pure passibile della penalità di euro 100 per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

Tali penalità non si applicano nel caso di comprovate cause di forza maggiore.

Qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 100,00 per ogni manifesto, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI A CARATTERE GENERALE

Articolo 26 Responsabilità

Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Articolo 27 Contabilità

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quanto altro necessario per la gestione contabile dei tributi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 28 Versamenti

Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio, l'ammontare delle riscossioni del trimestre precedente, al netto dell'aggio contrattuale.

In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione sulle somme non versate di una indennità di mora, pari all'interesse legale corrente. In caso di recidività nel mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze, per tre volte durante il corso della concessione, l'Amministrazione Comunale provvederà all'incameramento della cauzione e la concessione potrà essere considerata decaduta.

L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota del minimo garantito, corrispondente ad ogni rata.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

In tale evenienza il concessionario ha il diritto di trattenere, fino alla concorrenza della somma versata per integrazione al minimo garantito, le riscossioni relative a tributi già accertati nell'anno in cui le riscossioni non hanno raggiunto il minimo garantito e riscosse

solo successivamente.

Articolo 29 Penalità comuni ai servizi

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D. M. 26 aprile 1994 (G. U. n. 130 del 6 giugno 1994), previo sollecito dell'Amministrazione Comunale, il concessionario è passibile della penale di euro 2.000,00 (duemila).

Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio, di inosservanza degli obblighi riportati dal capitolato stesso, di mancato rispetto degli impegni assunti in sede di gara, qualora non già espressamente previsto nel presente capitolato, il concessionario è passibile della descritta penalità fino a euro 100,00 (cento) elevabili al doppio in caso di recidiva.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune dà tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, prendendo possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo gestore. Il Comune si riserva la facoltà di quantificare i danni economici derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa del concessionario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del servizio tributi, sono incaricati dell'accertamento delle inadempienze.

Le penalità sono comminate con provvedimento del funzionario responsabile dell'imposta, incaricato dall'Amministrazione Comunale e notificate al concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 60 dalla notifica.

Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Articolo 30 Reintegro deposito cauzionale

Venendo, per qualsiasi causa, a diminuire la cauzione, previa diffida scritta da parte del Comune, il concessionario deve reintegrarla entro 30 giorni pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.

A richiesta del Comune, il concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione ogni qualvolta, durante la durata contrattuale, si verificano le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al dieci per cento.

Articolo 31 Divieto di cessione o subappalto del servizio

E' nulla la cessione del contratto a terzi ed è vietato il subappalto pena la immediata rescissione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione Comunale.

Articolo 32 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia alle norme del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, nonché, alle altre disposizioni di legge applicabili agli appalti di pubblici servizi.

Articolo 33 Prestazioni aggiuntive

Qualora nel corso della concessione il Comune ritenga di chiedere alla ditta concessionaria prestazioni aggiuntive, analoghe o connesse non previste nel presente

Capitolato, tali prestazioni ed i relativi compensi dovranno essere concordati con separato atto.

Articolo 34 Controversie

Qualora, nel corso della concessione sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'amministrazione comunale per promuovere la composizione bonaria.

Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Articolo 35 Decadenza

1. Il concessionario incorre nella decadenza della gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D. M. 11.09.2000, n. 289.
2. Il mancato allestimento dell'ufficio, di cui all'art. 9, entro tre mesi dall'inizio del servizio, potrà comportare, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la decadenza della concessione.

Articolo 36 Spese di contratto

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del concessionario.